

In riferimento alla memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, è possibile riscontrare situazioni di emergenza quali, ad esempio, il malfunzionamento del registratore telematico.


A tal fine sono previste apposite funzionalità disponibili nel Portale web "Fatture e corrispettivi", sul sito dell'Agenzia delle Entrate, tramite le quali è possibile gestire la trasmissione dei dati in caso di malfunzionamento dell'apparecchio.

In particolare è necessario "caricare" manualmente i dati dei corrispettivi che non è stato possibile memorizzare e trasmettere a causa del guasto del registratore telematico.

Il malfunzionamento del registratore telematico può essere:

- **diagnosticato direttamente dal registratore telematico**, in questo caso il sistema interrompe il proprio funzionamento e trasmette la segnalazione all'Agenzia delle Entrate secondo il tracciato "Evento dispositivo";
- **non comunicato automaticamente dal registratore**, in questo caso è l'esercente che deve segnalare all'Agenzia delle Entrate la situazione di anomalia che viene tracciata a sistema e modificare lo stato, tramite il pulsante "Cambia stato" del registratore stesso.

Le scelte dello stato sono: Fuori servizio / Disattivazione / Dismissione.




Come previsto dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 28.10.2016 e ribadito nelle Specifiche tecniche 28.06.2019, in caso di mancato o irregolare funzionamento del registratore telematico

*"l'esercente richiede tempestivamente l'intervento di un tecnico abilitato e, fino a quando non ne sia ripristinato il corretto funzionamento o si doti di altro Registratore Telematico regolarmente in servizio, deve **provvedere all'annotazione dei dati dei corrispettivi delle singole operazioni giornaliere su apposito registro da tenere anche in modalità informatica**".*

Quindi in caso di guasto del registratore telematico l'esercente deve:

- **annotare i corrispettivi incassati** nel periodo di malfunzionamento del registratore in un apposito **registro cartaceo** (può essere utilizzato il registro già predisposto per il "vecchio" registratore di cassa). Tale registro può essere anche tenuto in formato elettronico;
- **provvedere "autonomamente" all'invio** dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate.

A tal fine è necessario accedere alla funzione tramite la voce di menù: "Procedure di Emergenza > Dispositivo Fuori Servizio", disponibile nella sezione "Area Gestore ed Esercente".





L'interfaccia consente di inviare all'Agenzia i dati aggregati dei corrispettivi giornalieri che avrebbe dovuto trasmettere il registratore telematico (in particolare i dati sono aggregati per aliquota IVA applicabile / natura dell'operazione).

La modalità di trasmissione sopra descritta può essere **utilizzata esclusivamente dopo aver comunicato a sistema lo stato "fuori servizio"** del registratore telematico.

CHIARIMENTI SULL'OBBLIGO DI MEMORIZZAZIONE E TRASMISSIONE NEI CASI DI "RESI MERCE"

Le risoluzioni n. 154/2001 e n. 219/2003 dell'Agenzia delle Entrate avevano già fornito chiarimenti con riferimento al trattamento Iva da applicare all'ipotesi in cui l'esercente riconosca alla clientela la facoltà di restituire la merce entro 30 giorni dall'acquisto ricevendo in contropartita un "buono acquisto" per merce di pari valore ovvero il rimborso integrale del prezzo pagato.

Con il recente **principio di diritto n. 21 del 1° agosto 2019** l'Agenzia delle Entrate ha confermato che le procedure di reso previste in caso di emissione originaria dello scontrino fiscale sono applicabili dal 1° luglio 2019 anche al "**documento commerciale**" (*scontrino digitale rilasciato in formato cartaceo al cliente*).

La risoluzione n. 154/2001 individua la procedura da seguire ai fini Iva nel caso in cui l'esercente consenta al cliente di **sostituire un bene** il cui acquisto è stato documentato con scontrino fiscale (con un altro prodotto di uguale o maggior valore) ovvero di sostituirlo con un "buono acquisto" da spendere in un momento successivo alla restituzione del bene.

Lo scontrino fiscale deve indicare anche eventuali rimborsi per restituzione di vendite, consentendo di sottrarre il prezzo della merce restituita al dettagliante dal totale dovuto per nuovi acquisti.

È necessario che l'aliquota Iva relativa al corrispettivo dei beni resi sia la stessa di quella relativa ai beni dati in sostituzione (salvo che venga applicato il metodo di ventilazione dei corrispettivi); in alternativa, è possibile intestare al cliente un buono acquisto che attesti l'importo da rimborsare ed indichi l'aliquota Iva applicata: la somma da rimborsare andrà indicata sullo scontrino emesso per i nuovi acquisti al capoverso relativo ai rimborsi per restituzione merce venduta.

La risoluzione n. 219/2003 ha chiarito che, nel caso in cui si riconosca al cliente la possibilità di ottenere il **rimborso integrale del prezzo pagato**, si configura una ipotesi di esercizio del diritto di recesso al quale segue la risoluzione con effetto retroattivo del contratto di vendita stipulato tra le parti con il conseguente venire meno dell'operazione imponibile.

All'atto del ritiro del bene e dello scontrino fiscale sarà necessario:

- a) aprire una pratica di reso con attribuzione di un numero di identificazione;
- b) riprendere in carico il bene nella contabilità di magazzino, con una scrittura contenente la causale e l'identificazione del numero identificativo della pratica di reso;
- c) emettere uno scontrino fiscale negativo contenente la causale rimborso per restituzione vendita ed indicando il numero della pratica di reso;
- d) registrare lo scontrino fiscale negativo in diminuzione dei corrispettivi giornalieri;
- e) restituire al cliente il prezzo pagato con sottoscrizione da parte del cliente di una ricevuta;
- f) conservare la pratica di reso fino alla scadenza dei termini previsti per gli accertamenti.

L'Agenzia delle entrate ha chiarito che le procedure indicate nei documenti di prassi n. 154/2001 e n. 219/2003 restano applicabili anche in caso di emissione del "**documento commerciale**".

La procedura di reso deve fornire tutti gli elementi che servono a correlare la restituzione del bene ai documenti probanti l'acquisto originario, quali:

- le generalità del soggetto acquirente;
- l'ammontare del prezzo rimborsato;
- i dati di riferimento del documento certificativo dell'operazione originaria;



- il numero identificativo attribuito alla pratica di reso, che deve essere riportato su ogni documento emesso per certificare il rimborso.

È necessario, pertanto, che siano riscontrabili le informazioni che si sarebbero desunte da una rettifica operata ai sensi dell'articolo 26, D.P.R. 633/1972 nel caso di operazione originaria documentata da fattura di vendita.

Le scritture ausiliare di magazzino, qualora obbligatorie e tenute ai sensi dell'art. 14, c. 1, lett. d), D.P.R. 600/1973, attestano la movimentazione fisica del bene reinserito nel circuito di vendita. In tal modo, sono garantite le informazioni che sarebbero desumibili dal contenuto della fattura di vendita e della nota di variazione.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani